

ART. 1.

(Disposizioni per favorire l'equità del sistema previdenziale attraverso la riduzione dei trattamenti pensionistici superiori a 90.000 euro lordi annui)

1. Al fine di contribuire al reale riequilibrio in funzione della adeguatezza sociale del sistema previdenziale, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, e per la durata di 5 anni, i trattamenti pensionistici **diretti** di importo superiore a 90.000 euro lordi annui, a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria **e della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335** sono ridotti secondo le percentuali di seguito riportate:

Ipotesi 1 -Tabella A – Percentuali di riduzione (intero importo)

Scaglione di pensione	Percentuale di riduzione
fino a 130.000	8%
130.001- 200.000	12%
200.001-350.000	14%
350.001-500.000	16%
oltre 500.000	20%

Ipotesi 2 -Tabella A – Percentuali di riduzione

Scaglione di pensione	Percentuale di riduzione
90.000 - 130.000	10%
130.001- 200.000	14%
200.001-350.000	16%
350.001-500.000	18%
oltre 500.000	20%

2. Tutti gli importi di cui al comma 1 sono soggetti alle disposizioni concernenti la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici.
3. Per determinare la misura della riduzione di cui alla tabella A si tiene conto di tutti i trattamenti pensionistici diretti complessivamente considerati. La riduzione si applica al trattamento pensionistico di importo lordo più elevato ferma restando la clausola di salvaguardia di cui all'art. 4 della presente legge.
4. Gli importi di cui al comma 1 seguono le regole della perequazione dei trattamenti pensionistici.

BOZZA

5. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle pensioni liquidate interamente con il sistema di calcolo contributivo.
6. Per le pensioni liquidate con il calcolo cosiddetto misto, la misura della riduzione viene determinata tenuto delle percentuali di cui alla tabella A abbattute alla risultante del rapporto tra anzianità contributiva complessivamente maturata nel sistema di calcolo retributivo e l'anzianità contributiva totale.

ART. 2.

(Organi costituzionali e di rilevanza costituzionale)

1. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nell'ambito della loro autonomia, danno attuazione ai principi contenuti nella presente legge.

ART. 3.

(Istituzione del Fondo risparmio)

1. Presso l'INPS è istituito un apposito Fondo denominato "Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato", finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto si provvede altresì a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo in favore delle predette categorie di soggetti.
2. Nel Fondo di cui al comma 1, affluiscono le risorse rinvenienti dalla riduzione di cui all'art. 1, accertate sulla base del procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni.
3. **L'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è bloccato per un periodo di tre anni a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge.**

ART. 4.

(Clausola di salvaguardia)

1. L'applicazione del meccanismo di cui all'articolo 1 non può in alcun caso determinare un ammontare del trattamento pensionistico o degli assegni vitalizi derivanti da mandato elettivo, comunque denominati, inferiore complessivamente a 90.000 euro lordi annui, fatti salvi i meccanismi di rivalutazione in base agli indici ISTAT.

ART. 5.

(Emolumenti e indennità corrisposti per lo svolgimento di attività sindacale)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, gli emolumenti e le indennità corrisposti per lo svolgimento di attività sindacale a far data dall'entrata in vigore della presente legge sono riconducibili alla quota pensionabile di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

ART. 6.

(Esclusioni).

BOZZA

1. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 le pensioni di invalidità, i trattamenti pensionistici di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, i trattamenti pensionistici riconosciuti ai superstiti e i trattamenti riconosciuti a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466.

BOZZA

Scaglione di pensione	Percentuale di riduzione		
	Maggiore anzianità contributiva calcolata con il sistema retributivo	Maggiore anzianità contributiva calcolata con il sistema contributivo	Pari anzianità contributiva calcolata con il sistema retributivo e contributivo
fino a 130.000	8%	4%	6%
oltre 130.000 e fino a 200.000	12%	8%	10%
oltre 200.000 e fino a 500.000	16%	12%	14%
oltre 500.000	20%	16%	18%